



Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto il D. L. 30 dicembre 2021 n. 228 “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

Visto l’art. 16 del citato D. L. n. 228/2021 “Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”; ed in particolare il comma terzo, ai sensi del quale “*Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.*”

Visto il citato art. 27 del D. L. 137/2020, secondo cui “Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.”

Vista la necessità di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2022, onde consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Considerato che i giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Viterbo per la quasi totalità risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione;

Ritenuto che il primo comma del citato art. 27 considera separatamente le udienze e le camere di consiglio e che il terzo comma dello stesso articolo rinvia all’art. 16 del d.l. n. 119/2018 solo per lo

svolgimento delle udienze da remoto;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare i Presidenti di collegio a far svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, eventualmente anche limitato ad alcuni componenti, mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza o di altri strumenti di comunicazione di gruppo, con menzione nel verbale d'udienza ed attestazione di regolare funzionamento da parte del presidente del collegio;

P.Q.M.

- a) Per l'anno 2022 -sino al 31 marzo 2022 e salvo proroghe del termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137- le cause passano in decisione sulla base degli atti, salvo, nel caso di fissazione in pubblica udienza, che almeno una delle parti insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- b) In tale caso, tenuto conto della farraginosità dello svolgimento delle udienze da remoto e dell'insufficienza del personale e della dotazione strumentale, il presidente del Collegio disporrà procedersi alla discussione da remoto -previa richiesta delle parti- solo qualora le controversie siano contrassegnate da particolare complessità o da particolare importanza giuridica delle questioni sottostanti e/o da rilevante importanza economica;
- c) Ove non ricorrano questi casi, ove sia chiesta la discussione, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica; ove non sia possibile garantire il rispetto dei termini, la causa è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- e) i Presidenti di collegio sono autorizzati a disporre lo svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto dei componenti del Collegio.

*

Si comunichi al Presidente della seconda sezione, al V.P.S della prima sezione, ai giudici della Commissione, al Direttore della C.T.P. ed ai segretari di sezione .

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore della Giustizia Tributaria - MEF, al Presidente della C.T.R. del Lazio, ai Direttori Provinciali dell' Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della Riscossione , agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al Garante del Contribuente
Addì 27.1.2021

Il Presidente della Commissione
Ferdinando Pierucci